

ENTE AUTONOMO REGIONALE

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 27 del 16 GIU. 2026OGGETTO: Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario di Catania –
Sezione Lavoro – dal sig con ricorso ex art. 414 c.p.c. - RG. 7564/2025.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2026 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata € |

Impegni assunti € |

Fondo disponibile € |

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 30/06 2026

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore Visto:

IL CAPO SETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

BarilegabRoberto

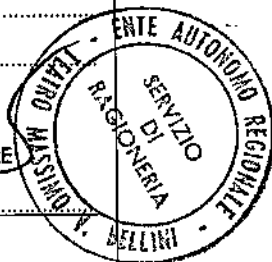
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	



OGGETTO: Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione Lavoro – dal sig. con ricorso ex art. 414 c.p.c. - RG. 7564/2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

• Con relazione del Sovrintendente del 12 giugno 2026 (Allegato A), avente per oggetto: "Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione Lavoro – dal sig. con ricorso ex art. 414 c.p.c. - RG. 7564/2025", è stato rappresentato quanto di seguito riportato:

"Su conforme relazione del Direttore amministrativo (allegato B), si rappresenta che il sig. residente in

... che ha lavorato alle dipendenze dell'Ente con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato tecnico, addetto al servizio di prevenzione incendi, inquadrato al livello 3B del CCNL delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Civile di Catania – sezione Lavoro notificato dall'ufficiale giudiziario il 29.07.2025, introitato in pari data al protocollo n. 4074/2025, volto ad ottenere l'accoglimento delle seguenti pretese:

a) *Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato adibito a mansioni riconducibili al livello 3/A del C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche a far data dall'1 gennaio 2012 o da altra diversa data ritenuta di giustizia;*

b) *Consequentemente condannare l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini al pagamento delle differenze retributive dovute in favore del signor quantificate nella somma di € 58.089,78 o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo;*

c) *In via ulteriore, accertare l'omissione contributiva, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo lavorativo dal 01.01.2012 al 31.12.2021, o dalla data ritenuta di giustizia e, consequentemente condannare l'Ente al pagamento dei contributi non prescritti e per il periodo prescritto condannare la società al risarcimento del danno pensionistico subito dal ricorrente ex art. 2116 2° comma e ex art. 13 L. 1338/62;*

d) *Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del difensore anticipatorio ai sensi dell'art. 93 cpc.*

Corre l'obbligo di segnalare che, a seguito di verifica, è emerso che l'Ente non risulta costituito nel giudizio de quo. Tuttavia, per come rappresentato dall'avvocato Pierpaolo Lucifora, consulente legale dell'Ente, che ha acquisito il fascicolo del ricorrente tramite istanza di visibilità, è sempre possibile sollevare in ogni momento del giudizio contestazioni in merito alla correttezza dei conteggi svolti dalla consulente di parte del ricorrente e depositati in giudizio, trattandosi di eccezioni di merito non soggette a termini di decadenza tipici dell'udienza di prima comparizione delle parti. Infatti, da una prima verifica dei conteggi elaborati e depositati in giudizio dal ricorrente, a cui il Teatro ha avuto accesso a seguito di apposita istanza di visibilità del fascicolo, la quantificazione delle somme richieste a titolo di differenze retributive collegate allo svolgimento di mansioni superiori non appare corretta.

Si pone pertanto la necessità di tutelare la posizione dell'Ente al fine di resistere nel ricorso in primo grado proposto dal dipendente di cui sopra, stante che la circostanza che l'Ente non si è costituito in giudizio nel termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice al fine di fornire le proprie motivazioni a tutela delle proprie ragioni, non impedisce allo stesso di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 293 1° comma c.p.c., come novellato dalla legge n. 263/2005) mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria ovvero comparendo in udienza al fine di fornire le proprie motivazioni a tutela delle proprie ragioni, trattandosi di termine non perentorio e comportando la costituzione tardiva unicamente la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.

Ciò premesso, si ritiene che l'Ente debba tutelarsi attraverso il patrocinio di un legale che abbia maturato un'adeguata competenza in materia giuslavoristica.

A tale riguardo, premè rilevare che l'Ente non dispone all'interno della sua struttura organizzativa di un ufficio abilitato alla difesa nei procedimenti legali e che, pertanto, tale scelta è da ritenere obbligata, al fine di tutelare le ragioni del Teatro nelle competenti sedi giudiziarie.

Si chiede, conclusivamente, di autorizzare la difesa esterna nel giudizio, oggetto della presente relazione così da consentire la tempestiva costituzione dell'Ente nella prossima udienza fissata l'1 luglio 2026, che sarà tenuta in modalità cartolare, al fine di decidere sui mezzi istruttori";

Considerato che:

- L'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di un ufficio o funzionario abilitato alla difesa nei procedimenti legali;
- L'Ente lirico è tenuto ad attuare tutte le iniziative idonee a tutelare le sue ragioni nelle sedi giudiziarie adite;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- il regolamento per il conferimento di incarichi legali all'esterno;
- La propria delibera n. 25 del 12 giugno 2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026 e pluriennale 2026/2028;

DELIBERA

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Autorizzare, stante la mancanza all'interno dell'Ente di una struttura interna abilitata alla difesa nei procedimenti legali, la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale Civile di Catania - Sezione Lavoro - con ricorso ex art. 414, c.p.c., dal sig. ex dipendenze dell'Ente con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato tecnico, addetto al servizio di prevenzione incendi, inquadrato al livello 3B del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.
- Per l'effetto e per le ragioni esposte in parte motiva, dare mandato al Sovrintendente dell'Ente di conferire un incarico di assistenza legale all'esterno e ad impegnare la relativa spesa, da determinare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per il conferimento degli incarichi legali.
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm.ii

**Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Trantino**

I Componenti del C.d.A.:

dr.ssa Daniela Lo Cascio

Prof. Antonio D'Amico

